

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI
- DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

26.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 MARZO 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RIZ

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Modifica dell'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato (2382)	259
PRESIDENTE	259, 260, 261
BRESSANI, <i>Relatore</i>	259
FRACCHIA	260
LUCIFREDI	260
NUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per l'organizzazione della pubblica amministrazione</i>	260
TOZZI CONDIVI	260
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	261

Discussione del disegno di legge: Modifica dell'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato (2382).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato ».

L'onorevole Bressani ha facoltà di svolgere la relazione.

BRESSANI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, l'articolo 8, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dispone che l'amministrazione abbia la facoltà di conferire, oltre ai posti messi a concorso, anche quelli che risultano disponibili alla data di approvazione della graduatoria. Si tratta, in pratica, di coprire quei posti che si rendono vacanti in seguito a rinuncia da parte dei vincitori del concorso o in seguito a decadenza dei vincitori del concorso i quali, ad esempio, non hanno preso servizio entro i termini fissati. In questo caso si può, per quanto qui previsto, utilizzare la graduatoria formata nel concorso stesso.

Questa disposizione trova applicazione in quanto risponde ad un principio di econo-

La seduta comincia alle 9,30.

VETERE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

micità. I concorsi, infatti, implicano operazioni onerose per la pubblica amministrazione e si svolgono, purtroppo, anche con notevole lentezza e quando si procede nella formazione delle graduatorie sono già passati molti mesi, talvolta anni, dal momento in cui il concorso è stato bandito. Perciò, se qualcuno dei vincitori non prende servizio è economico e conveniente utilizzare la graduatoria che si è formata a seguito del concorso stesso.

In pratica questo disegno di legge si propone di modificare l'ultimo comma dell'articolo 8, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Tale comma prevede come termine ultimo per l'utilizzo delle graduatorie quello di sei mesi, termine molto breve poiché le operazioni di nomina coprono un periodo di tempo notevole. Inoltre, dopo l'approvazione della graduatoria, le rinunce o le decadenze si possono verificare anche dopo che sono trascorsi i sei mesi. È necessario, perciò, stabilire un termine congruo per fare in modo di utilizzare le graduatorie che risultano formate in seguito ai concorsi. Nel disegno di legge oggi in discussione tale termine è fissato in un anno, supponendo che entro tale periodo di tempo si possano verificare le nomine, prendere atto delle rinunzie, registrare le decadenze e, di conseguenza, provvedere alle sostituzioni attingendo alle graduatorie. Dubito però che tale termine di un anno sia congruo, idoneo e sufficiente, per cui invito la Commissione a riflettere sull'opportunità di ampliarlo.

Desidero inoltre sottolineare che, rispetto alla vigente normativa, il disegno di legge in discussione, oltre a modificare il termine di utilizzazione delle graduatorie, contiene anche un'ulteriore modificazione, a mio giudizio ragionevole e meritevole di approvazione, e cioè la possibilità di sostituzione dei vincitori anche a seguito della presentazione di dimissioni. È necessario anche fissare il *dies a quo* da cui decorre il termine, di cui abbiamo parlato per l'utilizzazione della graduatoria, che viene fatto coincidere con la data di approvazione della graduatoria medesima.

In conclusione, raccomando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge proponendo di sostituire il termine di un anno, indicato nel testo, con l'altro di due anni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

TOZZI CONDIVI. Concordo con le osservazioni del relatore.

LUCIFREDI. Anche io mi associo alle considerazioni del relatore e alla sua proposta di emendamento.

FRACCHIA. A nome del gruppo comunista, dichiaro di concordare con le conclusioni del relatore.

NUCCI, Sottosegretario di Stato per l'organizzazione della pubblica amministrazione. Mi rimetto alla decisione della Commissione anche perché non posso non essere d'accordo con i suggerimenti dati dal relatore per modificare l'articolo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico.

Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO:

Il terzo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di un anno dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa ».

Il relatore, onorevole Bressani, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire al secondo comma le parole:
« un anno » con le altre: « due anni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo unico risulta pertanto così formulato:

ARTICOLO UNICO.

Il terzo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, deca-

VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MARZO 1975

denza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa ».

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto in fine di seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifica dell'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,

sullo statuto degli impiegati civili dello Stato » (2382).

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	23
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Baldassi, Bozzi, Bressani, Caruso, Cataldo, de Carneri, Fracchia, Galloni, Ianniello, Ingrao, Jacazzi, Lucifredi, Maggioni, Malagugini, Pani, Reichlin, Restivo, Riz, Rosati, Tozzi Condivi, Trantino, Vania, Vecchiarelli e Vetere.

La seduta termina alle 9,50.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO